

SCRITTURA PRIVATA INTEGRATIVA

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Agenzia delle Entrate,


tra

il Comune di Zanè (VI), con sede in Zanè (VI), Via G. Mazzini, 21 Codice Fiscale 00241790245, rappresentato dalla Dott.ssa Cecchetto Maria Teresa, nata a Malo (VI), il 15/07/1954, Codice Fiscale CCCMTR54L55E864C, Segretario Comunale del Comune di Zanè, autorizzato alla firma del presente atto ai sensi e per gli effetti del Decreto Sindacale n. 8 del 26/06/2014 ex T.U.E.L. 267/2000, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente "Comune di Zanè (VI)" e secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 25/06/2014, esecutiva nei termini di legge, e che nel proseguo dell'atto verrà indicato come "Locatrice", denominate come le Parti quando congiuntamente indicate

e

la Wind Telecomunicazioni S.p.A. società con azionista unico, Direzione e coordinamento di VimpelCom Ltd, con sede legale in Roma via C.G. Viola, 48 capitale sociale Euro 147.100.000 interamente versato, codice fiscale e partita IVA n. 05410741002, iscritta all'ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA di Roma al n. 372348/1997 e nel R.E.A. al numero 884361, in persona del suo Procuratore sig. Vigna Gaetano nato a Cosenza il 12 settembre 1966, che agisce in virtù della procura Rep. n. 2.478, Racc. n. 1.139 del 28 maggio 2013 per atto del Dr. Vincenzo Ferrara notaio in Roma, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in seguito indicata come "Conduttrice"

Wind Telecomunicazioni S.p.A.
Resp. Real Estate-Rental Negotiation
Ing. Gaetano Vigna



premessi che

- 1) In data 06/12/2010 il Comune di Zanè (VI), ha stipulato con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. un contratto di locazione registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 6, in data 28/04/2011, numero 1815 serie 3T, avente ad oggetto porzione di terreno di circa mq. 70,00, sita in Comune di Zanè (VI), Viale dello Sport, identificata catastalmente al Foglio 5, Mappali 77 e 655 (quest'ultimo unito al mappale 77) per il mantenimento di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;
 - 2) con delibera Giunta Comunale di Zanè n. 120 del 25/06/2014 si esprimeva indirizzo per tale nuova scrittura approvata in bozza.
- Viste, in effetti, le note di Wind del 12/02/2014 e del 28/04/2014, pervenute al protocollo del Comune di Zanè, rispettivamente al n. 1660 il 13/02/2014 e al n. 6012 il 19/05/2014, agli atti di questo Ente;
- 3) che le Parti intendono modificare e/o integrare con il presente atto, il contenuto di alcuni articoli di seguito identificati;
 - 4) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**TUTTO CIO' PREMESSO FRA LE PARTI SI CONVIENE E SI
STIPULA QUANTO SEGUE**

Oggetto del presente atto è la modifica dei seguenti articoli:

Art. 2 (Durata)

Art. 4 (Canoni)


Art. 8 (Foro Competente)

L'articolo 2 (Durata) viene sostituito dal seguente:

ART. 2 - DURATA

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di

Wind Telecomunicazioni S.p.A.
Resp. Real Estate-Rental Negotiation
Ing. Gaetano Vigna



sottoscrizione del presente atto.

Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato la locazione si rinnoverà previo provvedimento amministrativo della Locatrice per periodi di 9 (nove) anni in 9 (anni), se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale.

Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli impianti che la Conduttrice ha collocato nell'immobile oggetto del contratto di cui al punto 1) delle premesse e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno (nove) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall'art.29 della legge 392 del 1978.

L'articolo 4 (Canoni) viene sostituito dal seguente:

ART. 4 - CANONI

Il canone di locazione annuo è convenuto in Euro 6.000,00 (Euro seimila/00) da corrispondere in rate trimestrali posticipate di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese successivo al trimestre di riferimento, con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Banca Popolare di Marostica, IBAN code IT18S0557260501T20990000012, intestato alla Tesoreria Comunale del

Wind Telecomunicazioni S.p.A.
Resp. Real Estate-Rental Negotiation
Ing. Gaetano Vigna

IL SEGRETARIO GENERALE
Cecchetto di Maria Teresa



Comune di Zanè (VI).

Il canone è da intendersi onnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant'altro necessario per il funzionamento della stazione radio base.

Resta inteso fra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione della presente scrittura privata integrativa.

La Locatrice dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.

Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Condittrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art.1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.


L'articolo 8 (Foro Competente) viene sostituito dal seguente:

ART. 8 - MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Ai sensi del D.Lgs 28/2010, tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dal Regolamento dell'organismo MediaMenti s.r.l., società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 201 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione. Il Regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento

Wind Telecomunicazioni S.p.A.
Resp. Real Estate-Rental Negotiation
Ing. Gaetano Vigna

IL SEGRETARIO GEN.LE
Cecchetto dr. Maria Teresa



dell'attivazione della procedura e sono rinvenibili sul sito www.mediamenti.com.

Le Parti espressamente pattuiscono la competenza esclusiva del predetto organismo con espressa esclusione di qualsiasi altro Organismo di mediazione.

Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Vicenza, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

Il Contratto di cui in premessa al punto 1) va inoltre integrato con l'inserimento del seguente articolo:

Art. 9 (Codice di Condotta e Modello di organizzazione Gestione e Controllo di Wind Ex D.Lgs. 231/2001)

**ART. 9 - CODICE DI CONDOTTA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO DI WIND EX D.LGS 231/2001**

La Conduttrice nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice di Condotta consultabile sul sito:

http://www.windgroup.it/it/investitori/corporate_governance.phtml sezione Codice di Condotta.14

La Locatrice dichiara di essere una P.A.

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla nuova normativa ex D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli altri termini, condizioni ed allegati del contratto rimangono in vigore ed effetto.

Wind Telecomunicazioni S.p.A.
Resp. Real Estate-Rental Negotiation
Ing. Gaetano Vigna


IL SEGRETARIO GENERALE
Cecchetto Maria Teresa



Il presente atto entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione.

..... li 27/08/2014

La Locatrice



IL SEGRETARIO GENERALE
Cecchetto

La Condittrice

Wind Telecomunicazioni S.p.A.
Resp. Real Estate-Rental Negotiation
Ing. Gaetano Vigna

Wind Telecomunicazioni S.p.A.
Resp. Real Estate-Rental Negotiation
Ing. Gaetano Vigna

IL SEGRETARIO GENERALE
Cecchetto

